

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 7558 Anno 2019**

**Presidente: VESSICHELLI MARIA**

**Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA**

**Data Udienza: 12/12/2018**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

RAPPA GENNARO nato a NAPOLI il 06/05/1978

SAUCHELLA FILOMENA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 24/10/1984

avverso la sentenza del 26/09/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Rappa Gennaro e Sauchella Filomena per i reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando un solo motivo con il quale deducono violazione di legge.

I ricorrenti invocano l'assorbimento, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., del reato di truffa in quello di spendita di monete falsificate.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato.

2. Il concorso apparente di norme tra l'art. 455 e l'art. 640 cod. pen. è stata esclusa dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite con una risalente pronuncia, facendo leva principalmente sulla diversità dei beni giuridici tutelati (Sez. U, n. 6713 del 07/02/1981, Santamaria, Rv. 149667 - 01).

2.1 La conclusione va confermata anche alla luce della giurisprudenza più recente che individua nel principio di specialità ex art. 15 cod. pen. l'unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme (da ultimo Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902; Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668).

Detto principio consente alla legge speciale di derogare a quella generale, nel caso in cui le diverse disposizioni penali regolino la "stessa materia". Deve definirsi norma speciale quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, cit.). Il criterio di specialità deve intendersi e applicarsi in senso logico-formale. Il presupposto della convergenza di norme risulta integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra fattispecie, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le norme incriminatrici astrattamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie di reato (Sezioni Unite La Marca, cit.).

2.2 Nel caso in esame la comparazione astratta tra fattispecie evidenzia come quella di cui all'art. 640 cod. pen. presenti segmenti ulteriori rispetto a quella prevista dall'art. 455 cod. pen., poiché la prima si esaurisce nella mera spendita delle monete falsificate (integrante in tesi "artifizi e raggiri") ma richiede gli ulteriori elementi costitutivi dell'induzione in errore e dell'atto di disposizione patrimoniale.

2.4 In ogni caso l'operatività del principio di specialità presuppone l'unità naturalistica del fatto e, pertanto, anche ove il principio di specialità operasse, resterebbe pur sempre impregiudicata l'ipotesi del concorso tra reati qualora l'agente ponga in essere una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa (Sezioni Unite La Marca cit.).

Nella fattispecie le condotte non sono sovrapponibili in concreto, perché la truffa è addebitata non in relazione a tutte le spendite di monete falsificate, ma soltanto per i due casi in cui gli imputati, pagando merce di esiguo valore con una banconota falsa da 50 euro, traevano in inganno i negozianti che *"oltre a consegnare la merce acquistata davano anche il resto corrispondente alla differenza tra le banconote consegnate ed il valore della merce medesima"* (cfr. capo B dell'imputazione).

3. Discende il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso il 12/12/2018

Il Consigliere estensore  
Elisabetta Maria Morosini



Il Presidente  
Maria Vessichelli



---